



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2018, proposto da Giuseppe Caracappa, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Tirnetta ed Elena Maria Giuseppina Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del TAR, in Palermo, via Butera n.6;

contro

- il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;

per l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio serbato dalla prefettura di Agrigento nei confronti dell'istanza inoltrata a mezzo pec in data 06/06/2017 per la revoca del decreto prefettizio di divieto di detenzione armi, n. 11 del giorno 11 aprile 2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, e la memoria difensiva delle Amministrazioni resistenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2018, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Giuseppe Caracappa espone che, con decreto datato 11 aprile 2007, il Prefetto di Agrigento ha emesso nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S., reputando essere venuto meno il requisito dell'affidabilità in relazione al fatto che era stato tratto in arresto poiché colto in flagranza del reato di porto abusivo di pistola.

Riferisce che, per tale reato, il Tribunale di Sciacca ha emesso in data 23.03.2007 nei suoi confronti sentenza n. 48 con il procedimento di cui all'art. 444 e ss. c.p.p., poi dichiarato estinto ex art. 445, 2° co., c.p.p. con ordinanza del 20.07.2012.

Premesso di non aver impugnato il suddetto decreto prefettizio, l'istante riferisce di aver presentato, in data 6/6/2017, domanda di riesame al fine della revoca della misura interdittiva alla Prefettura di Agrigento senza ricevere alcuna risposta, donde la proposizione del ricorso in epigrafe con il quale deduce la violazione dell'obbligo di provvedere sulla citata richiesta di riesame in relazione al divieto di detenere armi e chiede che sia accertata e dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione e conseguentemente, ordinato a quest'ultima di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nominando, in caso di persistente inerzia, il commissario ad acta.

Hanno resistito in giudizio le intime amministrazioni statali, con memoria.

Alla camera di consiglio del 23 novembre 2018, su conforme richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La domanda è fondata.

Il Collegio non ignora il consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla difesa erariale, secondo cui va esclusa la sussistenza in capo alla Pubblica amministrazione dell'obbligo di provvedere in ordine alle istanze del privato volte all'esercizio del potere di riesame, stante il carattere discrezionale della potestà di autotutela, talchè l'atto di diffida o messa in mora del privato, volto ad ottenere provvedimenti di revoca o annullamento di precedenti atti amministrativi, è di regola considerato alla stregua di una mera sollecitazione del potere amministrativo, non essendovi un obbligo giuridico di provvedere sull'istanza. E' anche noto che il suesposto principio, al quale consegue come corollario l'impossibilità di fare ricorso alla procedura del silenzio-rifiuto, trova il proprio fondamento nell'esigenza di evitare il superamento della regola della necessaria impugnazione dell'atto amministrativo nel termine di decadenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 9.7.2013, n. 3634).

Tuttavia, ferma restando la validità del principio appena evocato nella generalità dei casi, il Collegio ritiene che allo stesso possa farsi eccezione nel caso di specie.

Invero, occorre partire dal rilievo che l'art. 39 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto. Tuttavia, considerato che la potestà attribuita dalla norma all'autorità di p.s. è giustificata, sotto il profilo funzionale, dalle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con finalità di prevenzione della commissione di illeciti da parte di soggetti che non diano affidamento di non abusare delle armi, il provvedimento inibitorio adottato non può avere efficacia sine die. Invero,

un'interpretazione di segno contrario farebbe sorgere seri dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina in argomento, in relazione al principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 C.) ed ai connessi canoni di ragionevolezza e proporzionalità, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto laddove sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso.

S'impone, dunque, un'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo, sicché, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento de quo, come contrappeso, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole ed in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio.

Va aggiunto che laddove, come nella specie, l'istante non intenda rimettere in discussione i presupposti sulla cui base era stato emesso il divieto di cui al citato art. 39 T.U.L.P.S., non risulta in alcun modo intaccata la ratio sottesa alla regola della necessaria impugnazione dell'atto amministrativo nel termine di decadenza, che pertanto resta ferma, non essendo evidentemente consentito, attraverso il rimedio del giudizio sul silenzio, introdurre contestazioni concernenti l'originario esercizio del potere.

Pertanto, fermo restando l'ampia discrezionalità riservata in materia all'autorità prefettizia, cui è rimesso il prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti segnalate dall'interessato nonché di quelle acquisibili d'ufficio dalle forze di polizia (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039 e 31 marzo 2014, n. 1521), nella fattispecie considerata trova piena riespansione il generale obbligo di pronunciarsi sull'istanza di revisione del privato, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990 (v. in esatti termini, TAR Campania, Napoli, V, 21/5/2015, n.2859).

In conclusione, il silenzio serbato sulla domanda di riesame va dichiarato illegittimo, sussistendo l'obbligo dell'autorità prefettizia di provvedere in merito, concludendo il relativo procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990.

Il ricorso perciò va accolto e, di conseguenza, va ordinato al Prefetto di Agrigento di procedere all'esame dell'istanza avanzata dal ricorrente, assegnandosi a tal fine il termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza per adottare le proprie determinazioni finali.

La discrezionalità delle valutazioni implicate dall'esame della domanda del ricorrente induce il Collegio a differire la richiesta nomina del commissario ad acta, la quale verrà disposta in ipotesi di persistenza, oltre il termine di trenta giorni, dell'inadempimento da parte dell'ente prefettizio.

Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti attesa la novità e peculiarità della vicenda esaminata, fermo peraltro l'obbligo dell'amministrazione soccombente di rifondere al ricorrente l'importo del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Prefetto di Agrigento di provvedere sull'istanza presentata dal ricorrente nel termine di trenta (30) giorni, con la decorrenza indicata in motivazione.

Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Consigliere

L'ESTENSORE

Anna Pignataro

IL PRESIDENTE

Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO